

TI_GERICHTE 38.2012.54 vom 15. Mai 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-05-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2012.54

FR: TI_GERICHTE 38.2012.54 du 15 mai 2013

IT: TI_GERICHTE 38.2012.54 del 15 maggio 2013

Regeste

Rifiuto di un POT da parte di un manager di marketing, comunicazione ed eventi. POT, benché non permetta di mettere a frutto conoscenze prof., adeguato (pure dal profilo delle cond. di salute). Tuttavia sanzione non proporzionata. 1° rifiuto, però già sospeso per un altro motivo. Riduz. da 31 a 25 gg

Erwägungen

E. 16

capoverso 2 lettere c, e-h è applicabile per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera b. 4 Gli articoli 16 capoverso 2 lettera c e 59d capoverso 1 sono applicabili per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera c." Per quel che riguarda i programmi d'occupazione in istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo la nuova disposizione legale ha mantenuto l'esclusivo richiamo all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, come già faceva l'art. 72a cpv. 2 LADI in vigore fino al 30 giugno 2003 (cfr. STFA C 274/04 del 29 marzo 2005; STFA C 269/04 del 12 aprile 2005; STFA C 279/03 del 30 settembre 2005). A questo proposito, in una sentenza C 376/98 del 6 dicembre 1999 il TFA ha rilevato: " In effetti, per l'art. 72a cpv. 2 LADI, valgono ai fini dell'assegnazione di un'occupazione temporanea conformemente all'art. 72 cpv. 1 LADI solo i criteri di cui all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, e non quelli di cui alle lettere a ed i, concernenti la retribuzione (cfr. anche Nussbaumer, *Arbeitslosenversicherung*, in *Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht*, cifra marg. 672): l'occupazione temporanea giusta quanto suesposto ha, secondo l'art. 72 a cpv. 1 LADI, carattere sussidiario, nel senso segnatamente che essa entra in considerazione solo qualora non sia possibile assegnare un'occupazione adeguata, adempiente essa tutti i criteri, inclusi quelli relativi alla remunerazione (cfr. Nussbaumer in op. cit., cifra marg. 666; sentenza non ancora pubblicata 21 giugno 1999 in re G., C 279/98). Vero è che vi è chi (Jacqueline Chopard, *Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung*, tesi Zurigo 1998, pag. 88) sostiene essere l'art. 72 a cpv. 2 LADI, nella misura in cui limita i criteri perché l'occupazione sia da considerare adeguata, in contrasto con l'art. 21 cifra 2 della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del Lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988, il quale sarebbe direttamente applicabile (cfr. Chopard, op. cit., pag. 75). Orbene, a prescindere dalla questione della fondatezza di queste considerazioni, deve essere osservato che la norma della Convenzione non si riferisce al punto oggetto della lite nella presente procedura, ossia quello della retribuzione (cfr. sempre Chopard, op. cit., pag. 78 seg.)." In DTF 125 V 367 il TFA ha ricordato che: " Zum andern gelten für die Zuweisung einer vorübergehenden Beschäftigung herabgesetzte Anforderungen an die Zumutbarkeit, muss die Arbeit doch nur dem Alter, den persönlichen Verhältnissen und dem

Gesundheitszustand des Versicherten angemessen sein (Art. 72a Abs. 2 AVIG in Verbindung mit Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG). (...) "L'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che non è conforme all'età, alla situazione personale (ad esempio: le proprie convinzioni religiose, su questo aspetto cfr. comunque SVR 1997 ALV Nr. 90; sentenza del TFA C 274/04 del 29 marzo 2005) o allo stato di salute dell'assicurato. In una sentenza C 184/05 dell'11 ottobre 2005 il TFA ha ricordato che "ein Kurs, zu dessen Besuch die versicherte Person angewiesen wurde, unzumutbar ist, wenn er ihren persönlichen Verhältnissen oder ihrem Gesundheitszustand nicht angemessen ist. Nach der Rechtsprechung fallen - in Nachachtung des Art. 21 Übereinkommen Nr. 168 der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) über Beschäftigungsförderung und den Schutz gegen Arbeitslosigkeit vom

E. 21

Juni 1988 (SR 0.822.726.8) - bei der Prüfung der Zumutbarkeit einer Arbeit oder eines Kursbesuches unter dem Gesichtspunkt der persönlichen Verhältnisse insbesondere die gesundheitlichen und familiären Umstände der versicherten Person in Betracht (BGE 120 V 375; ARV 1999 Nr. 9 S. 46 Erw. 2b mit Hinweisen; Urteil Z. vom 25. Juni 2004 Erw. 2.2, C 43/04)". Boris Rubin (in: B. Rubin, Assurance-chômage, Ed. Schulthess Juristische Medien AG, Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, pag. 425) ricorda che: " (...) Les critères d'un emploi convenable au sens de l'art. 16 LACI ne sont de loin pas tous appliqués lorsqu'il s'agit de déterminer si un PET est convenable. Seuls entrent en considération les critères de l'âge, de la situation personnelles et de la santé de l'assuré (v. l'art. 64a al. 2, en corrélation avec l'art. 16 al. 2, let. c LACI [ch 7.4.1]. Aussi la liberté de choisir sa profession n'existe-t-elle pas lorsqu'un PET est assigné. Pour un programmeur de formation employé à l'utilisation d'une machine de microfilmage, un PET dans le domaine de la protection de l'environnement ne porte atteinte ni à sa dignité, ni à sa liberté personnelle, lorsqu'il dispose d'assez de temps pour poursuivre ses recherches d'emploi et qu'il peut mettre fin au PET dès qu'il en trouve un. S'agissant des stages professionnels, les critères sont plus nombreux (v. l'art. 64a al. 3 LACI en corrélation avec l'art. 16 al. 2, let. c, e, f, g et h LACI)". 2.2. Secondo la giurisprudenza colui che, senza valido motivo, rifiuta un adeguato programma occupazionale temporaneo, ai sensi dell'art. 64a cpv. 1 LADI, o interrompe una tale attività deve essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per inosservanza delle istruzioni dell'ufficio del lavoro ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. STFA C 126/02 del 24 giugno 2003; DTF 125 V 361). La giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro, l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STFA C 301/05 del 9 febbraio 2006; STFA C 272/05 del 13 dicembre 2005; SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 pag. 167; DLA 1982 pag. 43). Allo stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32). Su queste questioni, vedi in particolare: G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, pag. 368 e H.U. Stauffer, Serie "Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht", Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzenschädigung, Ed. Schulthess, Zurigo 1998, ad art.

30, pag. 83; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3, Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 71 segg. 2.3. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni. La sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI). La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50). L'art. 45 cpv. 4 OADI prevede che vi è colpa grave se l'assicurato, senza valido motivo: a. ha abbandonato un'occupazione adeguata senza garanzia di una nuova; oppure b. ha rifiutato un'occupazione adeguata. L'Alta Corte, in una sentenza C 262/01 del 25 febbraio 2003, si è pronunciata su un ricorso inoltrato dall'amministrazione contro una decisione del TCA in cui la sanzione inflitta a un'assicurata che si era rifiutata di partecipare a un programma occupazionale di sei mesi era stata ridotta da 21 giorni a 12 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione, in quanto l'amministrazione non aveva tenuto conto degli importanti oneri familiari e della necessità per l'assicurata di riorganizzarsi la vita per il periodo limitato di sei mesi. La nostra Massima Istanza, benché il principio stesso della sospensione non fosse più controverso, ha rilevato che l'occupazione temporanea prospettata all'interessata della durata di sei mesi al 50% era stata giustamente considerata adeguata e conforme all'età, alla situazione personale e allo stato di salute dell'assicurata, poiché essa, pur lavorando al mattino al 50% quale impiegata di banca e dovendosi occupare della figlia di due anni, oltre che del marito preparandogli il pranzo, era comunque alla ricerca di un'occupazione a tempo pieno. Il TFA ha accolto il ricorso dell'UCL, ritenendo che nella fattispecie, a prescindere dall'eventuale legittimità e portata delle direttive del SECO, il cui utilizzo non dispenserebbe comunque dall'esaminare l'esistenza di eventuali motivi plausibili atti a escludere ogni forma di colpa e dal tenere conto delle singole particolarità del caso, la sospensione inflitta dall'UCL di 21 giorni non appariva eccessiva. Nemmeno erano ravvisabili circostanze particolari che avrebbero giustificato una riduzione, tali da rendere lieve la colpa dell'assicurata. In una sentenza 8C_202/2008, 8C_206/2008 del 4 febbraio 2009 il Tribunale federale ha accolto un ricorso alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e della Sezione del Lavoro che avevano contestato la riduzione della durata della sospensione da 21 a 8 giorni decisa dal TCA nel caso di un'assicurata che aveva rifiutato un programma d'occupazione argomentando: " (...) Per la giurisprudenza, la valutazione della colpa come leggera, di una certa gravità e grave è una questione di diritto, per la quale il Tribunale federale fruisce di libero potere di esame. In concreto i giudici di primo grado hanno giustamente considerato che l'occupazione temporanea prospettata all'interessata ai sensi dell'art. 64a cpv. 1 LADI fosse adeguata e conforme all'età, alla situazione personale e allo stato di salute dell'assicurata (art. 16 cpv. 2 lett. c in relazione con l'art. 64a cpv. 2 LADI), rendendo di riflesso ingiustificato il rifiuto di quest'ultima. Nel fissare la sospensione in 21 giorni, l'amministrazione ha reputato che la colpa dell'assicurata era di natura mediamente grave (art. 45 cpv. 2 OADI). In considerazione della prassi applicata in casi analoghi, tale valutazione merita di essere condivisa. Infatti, il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 2007 Tribunale federale) ha già avuto modo di confermare sospensioni per 18 e 20 giorni decretate nei confronti di assicurati che avevano interrotto, senza validi motivi, un (adeguato) programma occupazionale di sei, rispettivamente quattro mesi (DLA 2005 no. 6 pag. 67 consid. 5.3, C

222/03, 2004 no. 30 pag. 284 consid. 3, C 85/03; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2a ed., cifra marginale 860; cfr. anche la casistica riassunta nella sentenza C 262/01 del 25 febbraio 2003 consid. 3.1). Né sono ravvisabili circostanze particolari che giustificerebbero una riduzione nella misura stabilita dalla Corte cantonale, tali da rendere lieve la colpa dell'assicurata, la quale non soltanto ha interrotto l'occupazione temporanea assegnatale, ma ha rifiutato di iniziare il programma occupazionale presso la ditta S._____. In particolare, non può essere considerato un motivo di riduzione della colpa il fatto che l'assicurata avrebbe beneficiato di una rendita di vecchiaia (anticipata) prima di aver portato a termine la misura occupazionale. A partire dal momento in cui l'istanza precedente ha concluso, a ragione, che l'occupazione temporanea in oggetto fosse ammissibile anche dal profilo dell'età e della situazione personale dell'interessata, non vi era (più) spazio alcuno per tenere conto di questo motivo meramente oggettivo. Una riduzione della sospensione inflitta dall'amministrazione in ragione del motivo invocato dai primi giudici era tanto meno giustificata, in concreto, se si considera che al momento in cui doveva iniziare il programma occupazionale (1° giugno 2007), l'intimata non aveva ancora formulato la sua richiesta di rendita anticipata (la domanda è stata inoltrata nel mese di settembre 2007). Anche se l'assicurata aveva già nel maggio 2007 l'intenzione di richiedere la pensione di vecchiaia anticipata, essa poteva naturalmente cambiare opinione e decidere, finalmente, di continuare a beneficiare delle indennità di disoccupazione. (...)" In una sentenza 8C_759/2009 del 17 giugno 2010 il Tribunale federale, contrariamente al parere del Tribunale delle assicurazioni del Canton Ginevra che aveva ridotto a 3 giorni la durata della sanzione, ha confermato la sospensione di 25 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione inflitta ad un assicurato che non aveva partecipato ad un provvedimento inerente al mercato del lavoro. In una sentenza C 224/02 del 16 aprile 2003, l'Alta Corte ha ritenuto incensurabile la sospensione di 23 giorni inflitta a un assicurato per non aver accettato un programma occupazionale senza validi motivi. Il rifiuto dell'assicurato non poteva infatti essere giustificato, visto che dalle dichiarazioni dell'organizzatore e del collocatore risultava che si sarebbero tenute in considerazione le sue difficoltà nell'espletare determinati lavori dovute a problemi di salute. Inoltre la comprensione della lingua tedesca da parte dell'assicurato, benché non fosse la sua lingua madre, era buona, per cui non appariva convincente la sua tesi, secondo la quale egli avrebbe capito di dover effettuare lavori pesanti. In una sentenza 8C_135/2009 del 24 giugno 2009, riguardante il caso di un assicurato che nel corso di un colloquio di consulenza si era comportato in maniera assolutamente passiva, non rispondendo a nessuna delle domande poste dal rappresentante di una ditta, e che per questo atteggiamento era stato sospeso per 21 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione, il TF ha rilevato che in quel caso non era contrario al diritto federale basarsi su una nota contenuta nell'incarto, dopo un accertamento telefonico, in quanto quell'annotazione ha semplicemente confermato il contenuto di un precedente scritto inerente l'assicurato. Né è determinante che tale scritto sia stato firmato non dalla persona che ha svolto il colloquio, bensì dal suo diretto superiore. 2.4. In una sentenza 8C_577/2011 del 31 agosto 2012 il Tribunale federale ha confermato la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione per 21 giorni, contrariamente al parere del Tribunale cantonale che l'aveva ridotta a 7 giorni, inflitta dall'amministrazione ad un assicurato, con formazione universitaria in informatica di gestione e con esperienze professionali come informatico, giornalista e traduttore, e che aveva rifiutato un programma d'occupazione presso un'associazione specializzata nel riciclaggio, con la funzione di operaio addetto alla

pulizia dei locali. Secondo l'Alta Corte la volontà del legislatore di non tenere conto della formazione e delle qualifiche professionali nel contesto dei programmi d'occupazione è chiara per cui non è possibile invocare questo argomento per ridurre l'entità della penalità. Vista l'importanza di questa sentenza federale, che risponde sostanzialmente alle critiche, di carattere generale, dell'assicurato riguardo all'assegnazione di determinati programmi d'occupazione che non gli permettono di sfruttare al meglio le conoscenze di cui dispone, è utile in questa occasione riprodurre integralmente le considerazioni del Tribunale federale: "

3.1 La juridiction cantonale a considéré qu'en refusant, sans motif justificatif, de participer à un programme d'emploi temporaire organisé par une institution à but non lucratif (art. 64a al. 1 let. a LACI) et qui convenait à son âge, à sa situation personnelle et à son état de santé (art. 16 al. 2 let. c en liaison avec l'art. 64a al. 2 LACI), l'assuré était passible d'une suspension de son droit à l'indemnité pour inobservation des instructions de l'autorité compétente (art. 30 al. 1 let. d LACI). Cependant, selon l'autorité précédente, ce refus ne constituait pas une faute de gravité moyenne, comme l'avait admis le SPE, mais une faute légère justifiant une suspension d'une durée de 7 jours au lieu de 21 jours. La juridiction cantonale a constaté que le programme d'emploi temporaire assigné concernait un poste d'ouvrier nettoyeur de locaux qui pouvait être exercé par une personne n'ayant pas suivi de scolarité, avec des connaissances de base en français ou en allemand. Selon les premiers juges, ce programme ne correspondait pas tout à fait au profil de l'assuré qui est au bénéfice d'une formation universitaire en informatique de gestion et qui avait notamment exercé des activités d'informaticien, de journaliste, de traducteur auprès de l'Office des juges d'instruction et, dans le cadre d'un précédent programme d'emploi temporaire, d'animateur en accueil extrascolaire pour le compte de Y._____.

En outre, ce programme d'emploi temporaire au service d'une entreprise spécialisée dans le recyclage avait été assigné par sa nouvelle conseillère en placement qui lui avait abruptement enjoint de suivre ce programme moins valorisant en réaction à un premier entretien qui se serait plutôt mal déroulé. Par ailleurs, la juridiction précédente a retenu que le comportement de l'assuré démontrait un certain respect non seulement des règles de l'assurance-chômage mais aussi de ses institutions, dans la mesure où l'intéressé avait immédiatement fait des démarches préalables pour tenter de faire comprendre à l'organisateur de la mesure litigieuse et au médiateur de l'assurance-chômage son intention de refuser de participer à cette mesure. Du reste, l'assuré avait toujours effectué ses recherches d'emploi avec sérieux et donné satisfaction à ses anciens employeurs. Enfin, selon les premiers juges, il n'est pas établi que son refus ait eu pour effet de prolonger indûment le chômage, du moment que l'intéressé a retrouvé un emploi le 1er septembre 2008, ce qu'il n'aurait pas pu faire s'il avait suivi le programme litigieux qui devait prendre fin ce jour-là.

3.2 3.2.1 Le recourant se plaint d'une violation des art. 17 al. 3 let. a et 30 al. 1 let. d LACI, ainsi que de l'art. 45 al. 3 let. b OACI. Il fait valoir que les circonstances retenues par la juridiction cantonale ne doivent pas être prises en compte pour évaluer la gravité de la faute. En particulier, le fait que l'assuré a toujours observé scrupuleusement les règles de l'assurance-chômage et qu'il a mis un terme au chômage le 1er septembre 2008 ne constitue pas des facteurs de diminution de la gravité de la faute.

3.2.2 La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n. 855 p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution

lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. p. ex. DTA 2006 n. 20 p. 229 [C 285/05] consid. 2; arrêt 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2). En revanche, la durée effective du chômage ne constitue pas un critère d'évaluation de la gravité de la faute (DTA 1999 n. 32 p.184 [C14/97]). La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ("Ermessensüberschreitung") ou négatif ("Ermessensunterschreitung") de son pouvoir d'appréciation ou a abusé ("Ermessensmissbrauch") de celui-ci (arrêt 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.2; arrêt 8C_31/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1, non publié in ATF 133 V 640 mais dans SVR 2008 ALV n° 12 p. 35). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2 p. 152 et les références). Commet un excès positif de son pouvoir d'appréciation, l'autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l'exclut, ou qui, au lieu de choisir entre les deux solutions possibles, en adopte une troisième. Il y a également excès du pouvoir d'appréciation dans le cas où l'excès de pouvoir est négatif, soit lorsque l'autorité considère qu'elle est liée, alors que la loi l'autorise à statuer selon son appréciation, ou qu'elle renonce d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d'appréciation (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les références). 3.2.3 En l'espèce, la juridiction cantonale a motivé la réduction de la quotité de la suspension du droit à l'indemnité compte tenu notamment de la durée effective du chômage, laquelle ne constitue toutefois pas, selon la jurisprudence précitée, un critère d'évaluation de la gravité de la faute pertinent pour fixer la durée de la suspension du droit à l'indemnité. Dès lors, dans la mesure où l'autorité s'est fondée sur une considération qui manque de pertinence, on doit admettre qu'il y a abus du pouvoir d'appréciation. En outre, en ce qui concerne les programmes d'emploi temporaire organisés par des institutions à but non lucratif au sens de l'art. 64a al. 1 let. a LACI, l'art. 64a al. 2 LACI renvoie à l'art. 16 al. 2 let. c LACI, selon lequel n'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré. Ainsi, le législateur a renoncé explicitement aux autres limitations prévues à l'art. 16 al. 2 let. a et b et let. d à i LACI. En particulier, il n'est pas nécessaire que les programmes d'emploi temporaire en question tiennent raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (art. 16 al. 2 let. b LACI). Aussi ne convient-il pas d'aller contre la volonté du législateur en tenant compte de ce critère dans l'appréciation de la faute pour réduire la durée de la suspension du droit à l'indemnité. Dans ces conditions, on peut laisser indécis le point de savoir si la juridiction cantonale était fondée à considérer que l'intimé est au bénéfice d'une formation universitaire, ce qui est contesté par le recourant. Quant à la circonstance que le programme d'emploi temporaire en question aurait été assigné par la nouvelle conseillère en placement

en réaction à un entretien qui se serait mal déroulé, elle ne permet pas de s'écarter de l'évaluation de la faute opérée par l'administration, dans la mesure où elle repose sur une simple présomption posée par la juridiction cantonale. 3.2.4 Vu ce qui précède, trois des critères retenus par la juridiction cantonale pour justifier la réduction de la quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans le cas d'espèce ne sont pas pertinents. Il apparaît ainsi que l'autorité cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit. Le recours est ainsi bien fondé." In un'altra sentenza 8C_265/2012 del 16 aprile 2013 il Tribunale federale ha confermato la sanzione di 25 giorni inflitta ad un assicurato che aveva rifiutato un programma d'occupazione quale giurista ed ha sottolineato che: " (...) 4.1 En ce qui concerne les programmes d'emploi temporaire organisés par des institutions à but non lucratif au sens de l'art. 64a al. 1 let. a LACI, l'art. 64a al. 2 LACI renvoie à l'art. 16 al. 2 let. c LACI, selon lequel n'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré. Ainsi, le législateur a renoncé explicitement aux autres limitations prévues à l'art. 16 al. 2 let. a et b et let. d à i LACI. En particulier, il n'est pas nécessaire que les programmes d'emploi temporaire en question tiennent raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (art. 16 al. 2 let. b LACI; cf. arrêt 8C_577/2011 du 31 août 2012 consid. 3.2.3). En l'espèce, le programme d'emploi temporaire satisfaisait pleinement aux conditions de l'art. 16 al. 2 let. c LACI, ce que le recourant ne conteste pas, et l'on peut ainsi laisser indécis le point de savoir si le programme d'emploi temporaire correspondait à sa formation et son expérience professionnelles. (...)" Al riguardo il TCA si limita ad aggiungere che l'ordinamento in materia, regolato da una legge federale (e precisamente l'art. 64a cpv. 2 LADI), non può essere validamente contestato in quanto tale poiché vincola le autorità giudiziarie (cfr. art. 190 Cost.; STF 9C-294/2011 del 24 febbraio 2012; STF 8C_63/2013 del 2 aprile 2013; STF 8C_1039/2012 del 18 aprile 2013). Sta semmai al legislatore, se lo riterrà opportuno, modificare la norma in questione (cfr. DTF 137 V 82 consid. 5.3), inserendo ulteriori criteri per determinare l'adeguatezza di un programma d'occupazione (a proposito delle critiche formulate alla concezione attuale cfr. B. Rubin, op.cit., pag. 628.629). Il TCA ricorda inoltre che inizialmente, e cioè nella LADI del 25 giugno 1982, dovevano essere rispettate tutte le condizioni dell'art. 16 cpv. 1 (oggi: 16 cpv. 2) LADI (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures preventives et de réadaptations de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 518-524). In una sentenza pubblicata in DLA 1987 pag. 36 seg. l'Alta Corte si era così espressa a proposito del rispetto dell'art. 16 cpv. 1 (oggi: 16 cpv. 2) lett. b LADI: " Il est jurisprudence constante qu'en période de chômage, le fait qu'un emploi offert ne correspond ni aux qualifications ni aux vœux professionnels d'un assuré n'autorise pas ce dernier à le refuser, à titre d'occupation temporaire ou transitoire, sous prétexte qu'il ne s'agit pas d'un travail convenable (Stauffer, op. cit. et les arrêts cités). Il en va de même de la circonstance que l'activité temporaire doit être exercée dans une profession ou un secteur économique différents de ceux où l'assuré avait travaillé avant l'apparition de son chômage (DTA 1977 N° 10 p. 37). N'est dès lors pas déterminante l'allégation du recourant selon laquelle il a une formation de programmeur et est apte davantage à l'exercice d'un travail intellectuel que manuel. A cet égard, on relèvera du reste que le travail qu'il a exercé en dernier lieu n'avait pas un caractère intellectuel marqué, ainsi que cela ressort de la description qui en est faite par son ancien employeur, pas plus d'ailleurs que son emploi précédent de chauffeur-magasinier. Certes, les principes précités ne doivent-ils pas conduire à faire

preuve d'une rigueur excessive dans certains cas d'espèce. Dans ce domaine également, il convient en effet de respecter le principe de proportionnalité qui requiert de la part de l'Etat, entre les moyens et le buts, un rapport pertinent, adéquat, convenable (ATF 111 V 320 consid. 4 et les références). Cependant, dans le cas particulier, on constate que le recourant semble éprouver beaucoup de difficultés à retrouver un emploi, en partie à cause de difficultés linguistiques que l'assurance-chômage a toutefois contribué à atténuer en finançant les cours de langues suivis par l'assuré. Dans ces conditions, il est compréhensible que l'office communal du travail lui ait assigné un emploi temporaire dans le cadre d'un programme d'occupation de chômeurs, ce qui constitue précisément l'une des mesures prévues par la loi pour combattre le chômage (art. 72 LADI). On relèvera du reste qu'il est dans l'intérêt d'un assuré dont le chômage se prolonge d'occuper un tel emploi temporaire, car cela prolonge d'autant les limites de délai-cadre de la période de cotisation (art. 13 al. 1 LADI) et donc aussi la durée de l'indemnisation (art. 27 LADI)." La seconda revisione della LADI del 23 giugno 1995, che ha voluto conferire una primaria importanza agli aspetti preventivi e reintegrativi, aveva introdotto un art. 72a cpv. 1 LADI nel quale veniva riconosciuto il diritto dell'assicurato ad ottenere un'occupazione temporanea nell'ambito di un programma d'occupazione, applicando tuttavia il principio della sussidiarietà ("l'assicurato che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 60 capoverso 1 lettera b ha diritto, entro il termine quadro per la riscossione delle prestazioni, ad un'occupazione temporanea se non è possibile assegnargli un'occupazione adeguata e non si rivelino opportuni altri provvedimenti inerenti al mercato del lavoro"). Al capoverso 2 dell'art. 72a il legislatore aveva poi ristretto i criteri che tale programma d'occupazione deve essere rispettato per poter essere imposto ad un assicurato ("per l'assegnazione di un'occupazione temporanea ai sensi dell'articolo 72 capoverso 1 valgono per analogia i criteri dell'occupazione adeguata conformemente all'articolo 16 capoverso 2 lettera c; se si tratta di occupazione temporanea ai sensi dell'articolo 72 capoverso 2, valgono i criteri di cui all'articolo 16 capoverso 2 lettere c, e, f, g, h"; sul tema cfr.: D. Cattaneo, "I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro nella legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) in Il Ticino e il diritto. ED CFP, Lugano 1997 pag. 231 seg. 248: "vi è da domandarsi se questo livello di protezione è realmente sufficiente o se non sarebbe stato meglio esigere che l'occupazione temporanea soddisfi tutti i criteri dell'art. 16 cpv. 2 LADI"). La terza revisione della LADI ha rimodellato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro abrogando l'art. 72a ed introducendo l'art. 64a relativo ai provvedimenti d'occupazione (cfr. consid. 2.1). In quell'occasione sono stati mantenuti all'art. 64a cpv. 2 LADI i criteri dell'art. 72a cpv. 2 LADI. È sparito formalmente dalla legge il riferimento al principio di sussidiarietà (cfr. B. Rubin, op.cit., pag. 628-629 e nota 1955). In tale contesto è pure utile sottolineare che, come già rilevato dall'Alta Corte nella sentenza C 376/98 del 6 dicembre 1999, in un caso ticinese (richiamata al consid. 2.1), J. Chopard sostiene che il vecchio art. 72a cpv. 2 LADI (e di conseguenza anche l'attuale 64a cpv. 2 LADI) è in contrasto con l'art. 21 della Convenzione n. 168 dell'OIL concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988 ratificata dal Consiglio federale il 17 ottobre 1990 e entrati in vigore per la Svizzera il 17 ottobre 1991 (al riguardo cfr. D. Cattaneo, op.cit., pag. 193 seg.). Questa autrice ("Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung". Ed. Schultess Polygraphischer Vorlag, Zurigo 1998) si è al riguardo così espressa: " Dagegen sind die herabgesetzten Anforderungen an die Zumutbarkeit bei vorübergehenden Beschäftigungen im Sinne einer arbeitsmarktlichen Massnahme völkerrechtlich nicht haltbar. Sie genügen den Mindestanforderungen von Art. 21 Ziff 2 Üb. Nr. 168 der IAO nicht. Diese

Bestimmung kennt keine Einschränkungen der Zumutbarkeit bei vorübergehender Beschäftigung. Die Zumutbarkeit ist deshalb auch in diesem Fall mindestens unter den in Art. 21 Ziff. 1 Üb. Nr. 168 der IAO festgehaltenen Gesichtspunkten zu würdigen. Art. 72a Abs. 2 AVIG ist in diesem Punkt völkerrechtswidrig." (pag. 88) e " Für die Zuweisung einer vorübergehenden Beschäftigung i.S.v. Art. 72 Abs. 1 AVIG müssen gestützt auf Art. 21 Ziff. 2 Üb Nr. 168 der IAO neben Art. 16 Abs 2 lit. c AVIG mindestens auch die folgenden Gesichtspunkte mitberücksichtigt werden: Dauer der Tätigkeit in ihrem früheren Beruf; erworbene Erfahrung; Dauer der Arbeitslosigkeit; Gegebenheiten des Arbeitsmarktes; ob die Beschäftigung als unmittelbare Folge einer auf eine laufende Arbeitsstreitigkeit zurückzuführende Arbeitseinstellung frei ist. Für die Zuweisung einer vorübergehenden Beschäftigung i.S.v. Art. 72 Abs 2 AVIG müssen gestützt auf Art. 21 Ziff. 2 Üb. Nr. 168 der IAO neben Art. 16 Abs. 2 lit. c, e, f, g und h AVIG Mindestens auch die folgenden Gesichtspunkte mitberücksichtigt werden: Dauer der Tätigkeit in ihrem früheren Beruf; erworbene Erfahrung; Dauer der Arbeitslosigkeit; Gegebenheiten des Arbeitsmarktes." (nota 426) Infine, per quel che concerne il nostro Cantone, la questione dei programmi d'occupazione è stata oggetto di un'interrogazione del 26 aprile 2012 n. 123.12 (Maruska Ortelli). "Cooperativa Clic con sede a Porza" e di un'interrogazione dell'8 maggio 2012 n. 131.12 (Orlando Del Don e cof. per il Gruppo UDC). "La riqualifica e la formazione impartite ai disoccupati. Oneri pubblici per corsi discutibili e "inutili"?" alle quali il Consiglio di Stato ha risposto il 12 settembre 2012. 2.5. Nell'evenienza emerge dagli atti nell'incarto che RI 1, nato nel 1977, si è annunciato in disoccupazione dal 1° settembre 2011 ed è alla ricerca di un lavoro a tempo pieno come manager di marketing, comunicazione ed eventi o costumer service (cfr. Doc. 11). Chiamata a pronunciarsi sul ricorso dell'assicurato questa Corte ricorda innanzitutto che, trattandosi di programma d'occupazione in istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo, il legislatore non ha voluto che si tenga conto di tutti i criteri fissati all'art. 16 cpv. 2 LADI (cfr. a questo proposito Doc. I e Doc. XV), ma soltanto quello dell'art. 16 cpv. 2 lett. c (cfr. art. 64a cpv. 2 LADI; consid. 2.1; STF 8C_878/2008 del 25 giugno 2009; STF 8C-577/2011 del 31 agosto 2012 e STF 8C_265/2012 del 16 aprile 2013, riprodotte al consid. 2.4). Questo Tribunale ricorda poi che, secondo la giurisprudenza, spetta ai consulenti degli URC di decidere di volta in volta quali sono i provvedimenti più idonei per il singolo assicurato (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STCA 38.2009.72 del 22 febbraio 2010; STCA 38.2009.90 del 21 gennaio 2010; STCA 38.2007.107 del 4 marzo 2008; STCA 38.2007.8 del 31 luglio 2007; STCA 38.2000.74 del 5 ottobre 2000 e STFA C 121/92 del 13 maggio 1993). L'assicurato ha motivato il rifiuto del programma d'occupazione denominato " _____ " presso l'Associazione _____ – _____ sostenendo l'inutilità del provvedimento vista la sua formazione professionale e i lavori svolti in passato. Il programma d'occupazione in questione viene così descritto: " (...) Attività esercitate · Magazzino : Prelievo / ricezione / smistamento / pesatura / gestione dati entrata merce / consegna ai reparti / preparazione scatole / inserimento dati inventario magazzino / gestione utenza / preparazione consegne e relativi bollettini / riempimento furgone / consegne. Apprendimento delle prime basi di EXCEL. · Riparazione : controllo / riparazione / catalogazione / confezione della merce ricevuta. Gestione dei materiali di riserva. · Grafica : Esecuzione di lavori di grafica, attraverso l'utilizzo di PHOTOSHOP, per la riparazione e gestione di immagini. Realizzazione etichette, scansione e catalogazione di libretti d'istruzione, realizzazione depliant, presentazioni cartacee e informatiche dell'attività. Archiviazione dati informatici. ·

Realizzazioni : Realizzazione di giochi/ oggetti/accessori in legno, stoffa, lana e altri materiali. Attività varie di decorazione. · Sartoria : attività di riparazione/sostituzione su giochi, indumenti e accessori vari per bambini. · Assemblaggio : previo smistamento, di giochi di costruzione e puzzle. · Vendita : gestione clientela e cassa. Pulizia del locale. Quotidianamente viene messa a disposizione di tutti i disoccupati una raccolta di offerte d'impiego e segnalate a voce quelle più interessanti. Singolarmente, grazie alle competenze acquisite nell'ambito della realizzazione di corsi TRI, è inoltre offerto un appoggio alla realizzazione di curriculum funzionali e ricerche mirate. Formazione integrata No. Sono previsti brevi momenti di informazione su temi quali riciclaggio e solidarietà o nell'ambito dell'educazione alla cittadinanza. Pubblico mirato Falegnami, sarti, meccanici, elettrotecnici, elettronici, grafici, magazzinieri, autisti, venditori, ausiliari di pulizia e operai generici di entrambi i sessi. Requisiti indispensabili Non esistono requisiti particolari se non quelli legati alle professioni interessate. Le persone devono avere una formazione affine, o il desiderio di cimentarsi con esse. Osservazioni Possibilità di inserire nel gruppo anche alcune persone con lievi difficoltà psicosociali. Obiettivi Favorire il reinserimento nel mercato del lavoro tramite: · il mantenimento della familiarità con il mondo lavorativo · il mantenimento del ritmo lavorativo · il rafforzamento e la riattivazione delle conoscenze acquisite · l'apprendimento di nuove conoscenze · la capacità di lavorare in gruppo · la capacità di lavorare autonomamente · il rafforzamento della fiducia nei propri mezzi Dopo un periodo di osservazione del partecipante, il grado di raggiungimento degli obiettivi è adattato alle sue capacità personali e professionali. Si esige serietà sul lavoro, il rispetto degli orari, e la cura dei rapporti interpersonali con l'utenza e con i colleghi di lavoro. Particolare attenzione è riservata allo sviluppo ed al mantenimento delle competenze nell'ambito dell'intelligenza emotiva: consapevolezza, padronanza di sé, motivazione, nonché alla crescita di competenze ed abilità sociali quali l'empatia. Durata 4 mesi. (...)" (Doc. 10) Interpellato al riguardo dal presidente del TCA l'organizzatore ha precisato che l'inserimento di un determinato assicurato nel programma d'occupazione viene deciso esclusivamente dai consulenti del personale degli URC e che quel programma d'occupazione è stato effettuato anche da assicurati che dispongono di una formazione accademica. E' indubbio che le attività previste nel programma d'occupazione in questione non permettono di mettere a frutto le conoscenze professionali di cui dispone il ricorrente. E' tuttavia altrettanto vero che, come visto, la legge e la giurisprudenza, ancora recentemente confermata dal Tribunale federale, non impongono di tenere conto del livello di formazione degli assicurati nel contesto dei programmi d'occupazione (cfr. consid. 2.4). Da questo profilo il programma d'occupazione era dunque adeguato. Contrariamente al parere del ricorrente, esso lo era pure dal profilo dell'età, in quanto l'assicurato nel 2012 aveva solo 35 anni (sul tema cfr. B. Rubin, "Assurance- chômage" Ed. Schultess 2006, pag.414). Infine, va ricordato che, per costante giurisprudenza, eventuali problemi di salute, che possono rendere inadeguata l'occupazione (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI), devono essere comprovati da adeguati attestati medici (cfr. STF 8C_943/2012 del 13 marzo 2013; STF 8C_12/2010 del 4 maggio 2012; STFA I 550/00 del 18 aprile 2002; STFA I 11/01 del 28 giugno 2001; STFA C 12/96 del 10 settembre 1996; DLA 2000 pag. 38, consid. 2a, pag. 40; DTF 125 V 351, consid. 3a pag. 352; DTF 124 V 234, consid. 4b/bb/ e riferimenti pag. 238). Ora, nel caso concreto, al momento dell'assegnazione del programma d'occupazione non è stato indicato nessun motivo medico alla base del rifiuto (cfr. doc. 3F). Nell'opposizione è poi stato genericamente fatto riferimento allo stato psicologico a causa del persistente stato di disoccupazione (cfr. doc. 3). Il 12 novembre 2011, lo psicologo

_____ del Consultorio _____ ha allestito una dichiarazione del seguente tenore:
" A richiesta del succitato, si rilascia dichiarazione che il nuovo programma lavorativo da voi proposto al mio pz, viene vissuto dal medesimo con ideazioni negative autosvalutative e frustranti non essendo consono e compatibile alle sue capacità e competenze professionali. Questo potrebbe innescare un processo psichico involutivo/regressivo e re attivamente sfociare in stimate depressive poco controllabili con deriva autodistruttiva. Sarebbe auspicabile invece la via del perfezionamento linguistico coi corsi da voi erogati con tempi e modi di vostra pertinenza e come da istanza del mio pz per favorire una motivazione fattiva e gratificante nell'apprendimento, foriera questa, di nuove possibilità di inserimento professionale." (Doc. 13) Questo certificato non è dunque in relazione con il caso che ci occupa bensì è posteriore e riguarda l'assegnazione di un corso di perfezionamento avvenuto il

E. 23

ottobre 2012 (cfr. consid. 1.7). Va peraltro sottolineato che nella perizia del 12 marzo 2013 la dottoressa _____, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, al riguardo si è in particolare così espressa: " (...) 15.01.2013 Colloquio telefonico con il signor _____, Psicologo, _____ Vede l'assicurato da molti anni a causa di un grave disturbo psichico. Il programma a lui offerto dall'ufficio della disoccupazione è squalificante per lui e per la sua formazione ed è vissuto da lui come un'umiliazione. Questo potrebbe innescare, considerata la fragile personalità dell'assicurato, che dopo il primo crollo psichico ha necessitato di molti anni per ritrovare una certa stabilità, delle ricadute. Egli necessiterebbe di un programma occupazionale costruttivo e non deprimente, come quelli propostogli. (...)
1. Esiste una possibile diagnosi con conseguenze mediche, che abbia degli effetti sulla capacità al lavoro dell'assicurato? (si precisa che non è necessario comunicarci la diagnosi) No. Dal punto di vista medico l'assicurato è completamente abile al lavoro. 2. Conferma l'attestazione 12 novembre 2012 del medico curante, psicologo, _____? Nella sua attestazione del 12.11.2012 il signor _____ dichiara, che il PO propostogli (Pratica commerciale _____ n.d.a) viene vissuto dall'assicurato "con ideazioni negative, autosvalutative e frustranti non essendo consono e compatibile alle sue capacità e competenze professionali". Questo può essere confermato alla luce degli atti (varie mails dell'assicurato) e delle sue dichiarazioni all'occasione del colloquio con la sottoscritta. Lo psicologo continua affermando, che "Questo rischierebbe di innescare un processo psichico involutivo/regressivo con possibilità di sfociare in stimate depressive poco controllabili con deriva autodistruttiva". Dalle varie mails dell'assicurato, emerge un'ideazione al limite del persecutorio e querelante, che indica una diminuita capacità di affrontare in modo adeguato le problematiche che la disoccupazione gli causa. Già in passato egli ha reagito con uno scompenso psichico quando si è trovato in difficoltà a trovare lavoro. Considerato il fragile equilibrio psichico dell'assicurato, la sottoscritta concorda con l'opinione dello psicologo curante riguardante l'aumentato rischio di ricadute qualora egli dovesse trovarsi in una situazione per lui stressante. (...) Negli atti a disposizione non ci sono elementi, che indichino una diminuzione della capacità lavorativa del signor RI 1 o della sua possibilità di svolgere un'attività dipendente o di frequentare programmi d'occupazione temporanea o corsi di formazione. Sia l'assicurato stesso, che lo psicologo curante non mettono in dubbio la capacità lavorativa dell'assicurato né la sua idoneità a frequentare corsi di formazione o programmi occupazionali ed all'occasione del colloquio con la sottoscritta non sono state constatate patologie influenzanti le due cose. Contestati vengono invece dall'assicurato, anche in modo veemente e polemico, i contenuti dei programmi occupazionali ritenuti da

lui assolutamente inadeguati sia al suo livello di formazione, che ad un miglioramento delle sue possibilità di reinserimento nel mondo del lavoro. Non sta alla sottoscritta discutere l'adeguatezza delle misure proposte all'assicurato né sul principio della loro obbligatorietà. Come descritto sopra è possibile, che l'assicurato, siccome vive i programmi occupazionali propostigli come disqualificanti ed umilianti, a causa di una certa fragilità psichica entri in uno stato di stress, che potrebbe causare un peggioramento del suo stato di salute. Lo svolgere un programma occupazionale, che essendo concepito per un'ampia categoria di persone non può rispondere perfettamente alle esigenze del singolo individuo comporta una certa flessibilità e capacità di adeguamento, qualità d'altro canto indispensabili nel mondo del lavoro, soprattutto in attività qualificate come quella svolta e cercata dall'assicurato. Concludendo, dal punto di vista strettamente medico, nonostante sussista un certo rischio di peggioramento dello stato psichico, non sussistono a priori limitazioni alla frequentazione dei programmi occupazionali. Sarebbe comunque auspicabile scegliere tra i programmi occupazionali a disposizione quelli che più corrispondono al livello di formazione dell'assicurato. Qualora durante la frequentazione di un programma occupazionale dovesse effettivamente subentrare un peggioramento dello stato psichico la capacità lavorativa sarebbe da rivalutare al momento." (Doc. XXIII/bis, in particolare pag. 10) Alla luce di quanto qui sopra esposto, questo Tribunale ritiene che le condizioni di salute non impedivano all'assicurato di frequentare il provvedimento inerente al mercato del lavoro che gli è stato assegnato (cfr. STCA 38.2011. 33 del 27 luglio 2011). Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera la durata limitata della misura (quattro mesi, cfr. STCA 38. 2010.81 del 16 febbraio 2011; STCA 38.2009.90 del 21 gennaio 2010). In ogni caso RI 1 avrebbe dovuto almeno iniziare a svolgere il programma d'occupazione che gli è stato assegnato, per poi eventualmente interromperlo in caso di comprovati problemi di salute, attestato da un medico. Poiché il programma di occupazione rispettava il requisito dell'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.; DLA 1999 N. 9, consid. 2b, pag. 46), RI 1 avrebbe dunque dovuto accettarlo senza indugio (cfr. STF 8C_202/2008, 8C_206/2008 del 4 febbraio 2009 consid. 5), ciò che egli non ha invece fatto. A ragione dunque l'amministrazione ha così deciso di infliggergli una sanzione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI. 2.6. L'entità della sanzione (31 giorni di sospensione) non si rivela invece proporzionata alla gravità della colpa. Infatti, da una parte, le direttive della Segreteria di Stato per l'economica (SECO) prevedono di infliggere da 21 a 25 giorni di penalità in caso di non frequentazione, la prima volta, di un programma d'occupazione temporaneo e da 31 a 37 giorni in caso di non frequentazione, la seconda volta, di un programma d'occupazione: " 3.C Non presentazione a un'occupazione temporanea o interruzione della stessa / Interruzione dell'occupazione temporanea da parte del responsabile del programma 1 1 a volta M non presentaz.: 21 - 25 Interruz.: 16-20 2 2 a volta; far notare all'assicurato che la prossima volta la sua idoneità al collocamento verrà riesaminata M – G non presentaz.: 31 - 37 Interruz.: 24-30 3 3 a volta; rinvio al servizio cantonale per decisione " (cfr. Tabella delle sospensioni per i servizi cantonali e gli URC dell'ottobre 2011, Prassi LADI / D 72) Ora, come ammesso dalla stessa Sezione del lavoro rispondendo al Presidente del TCA (cfr. consid. 1.9), ci troviamo qui in presenza di un primo rifiuto di un programma d'occupazione, che è stato preceduto da una sanzione inflitta per un altro motivo. D'altra parte, in virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, occorre prolungare in modo adeguato la durata della sospensione per tenere conto di quella inflitta al ricorrente per non avere seguito le istruzioni dell'URC (cfr. consid. 1.4). Si giustifica quindi la riduzione della durata della sospensione da 31 a 25 giorni di penalità. 2.7. Il patrocinatore dell'assicurato ha chiesto

l'audizione testimoniale dello psicologo _____ e l'interrogatorio personale del ricorrente. Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. Nel campo di applicazione dell'art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell'assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti). Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un'assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2). L'Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata). Nella concreta evenienza – contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, il ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle risultanze probatorie, ma ha semplicemente chiesto il suo interrogatorio quale ulteriore mezzo di prova (cfr. doc. V). Inoltre, conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.; STFA H 411/01 del 5 marzo 2003; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). In simili condizioni, considerato che i documenti già presenti all'inserimento consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, questo

Tribunale ritiene che le audizioni postulate non potrebbero mettere in luce nuovi elementi ai fini del giudizio. Di conseguenza la richiesta dell'assicurato concernente la sua personale audizione, nonché l'audizione dello psicologo _____, deve essere respinta. Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che il ricorrente è già stato sentito dal Presidente del TCA nell'ambito della precedente procedura (cfr. consid. 1.4).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.